

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**N. 48 DEL 27/10/2022**

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 4348/2021, DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno **2022**, addì **27** del mese di **ottobre** con inizio alle ore **17:30**, nella Sala Consiliare del palazzo provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria pubblica a seguito di formale lettera di convocazione.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale DI GILIO RODOLFO

Presiede l'adunanza il Presidente ANTONELLI EMANUELE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

		Presenti/Assenti
ANTONELLI EMANUELE	PRESIDENTE	Presente
AGOSTINI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
BARCARO ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
DI TORO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
GHIRINGHELLI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
LANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Assente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LONGHINI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MAGRINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PANZERI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PREMAZZI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
QUINTIGLIO EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
VERGA VALENTINA	CONSIGLIERE	Assente
VETTORI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	15

Sono altresì presenti l'Ing. Gabriele Olivari Dirigente dell'Area Tecnica, il Dott. Antonello Zanda Dirigente dell'Area Risorse, la Dott.ssa Carla Arioli Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente Antonelli dà la parola al Consigliere Panzeri per illustrare la seguente deliberazione

Entra in aula la Consiglieria Carangi

VISTI:

- il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'articolo 146, "Autorizzazione", comma 6, *"La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*;
- l'art. 148 "Commissioni locali per il paesaggio" del medesimo D.Lgs. 42/2004: *"Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159"*;
- l'art. 81, comma 1, "Istituzione delle commissioni per il paesaggio" L.R. n. 12/2005, che indica: *"Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale"*;

RILEVATO CHE:

- l'art. 80, comma 4, L.R. 12/2005 dispone:
"Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:
 - a) *attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;*
 - b) *strade di interesse provinciale;*
 - c) *interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;*
 - d) *linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;*
 - e) *opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;*
 - f) *opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;*
 - g) *interventi relativi a idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge;*
 - h) *le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.*
- l'art. 81, comma 3, L.R. 12/2005 stabilisce:
"La commissione si esprime obbligatoriamente:
 - a) *in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;*
 - b) *in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;*
 - c) *in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;*

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali”;

- ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22.12.2011, “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006”, paragrafo 5.5:
“La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene. In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province. La valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali. Riassumendo, la Commissione Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei criteri regionali, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:
 - *nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);*
 - *nel Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010);*
 - *nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e della Provincia;*
 - *nei Piani di Governo del Territorio”;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021, Allegato “A” recita:
“Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.
Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti”;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;

CONSIDERATO che nel “Documento Unico di Programmazione 2022-2024”, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico “Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale” (Missione/Programma: 0902 Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale) e l'obiettivo operativo 1.1.5 “Biodiversità, Ambiente e Paesaggio”, dove si precisa che: *“in questo contesto sono ricomprese tutte le azioni finalizzate al rinnovo della Commissione Provinciale per il Paesaggio e l'aggiornamento normativo intervenuto nel tempo sia sul Codice del paesaggio, sia sulla LR 12/2005, che rende opportuno l'adeguamento del Regolamento per la Commissione Paesaggio”;*

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28.9.2005 P.V. 51, “Istituzione e Approvazione del Regolamento della Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 21.10.2008 P.V. 35, “Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni intervenute - approvazione” (di cui si allega Regolamento approvato - Allegato 1);

- il Decreto Presidenziale del 23.1.2017, n. 25, “Nomina Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese”;
- il Decreto Presidenziale del 8.9.2022, n. 199 “Sostituzione componente della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese”;

CONSIDERATO che:

- la Commissione per il Paesaggio vigente scadrà il 31.12.2022;
- la Regione Lombardia, con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021, ha approvato nuovi criteri per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio e per la verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, stabilendo:
 - che gli enti locali si conformino ai criteri approvati;
 - *“Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell’art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004”;*
- è necessario uniformarsi ai criteri richiamati per la nomina della nuova Commissione per il Paesaggio;

PRESO ATTO che i requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio sono definiti dalla citata DGR n. XI/4348/2021;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza alle disposizioni richiamate, di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio provinciale ai sensi delle nuove disposizioni regionali;

ESAMINATA la proposta di nuovo *“Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio - ai sensi dell’art. 81 L.R 12/2005 e DGR Lombardia n. XI/4348/2021”*, parte integrante e sostanziale del presente atto, che revisiona il precedente, in quanto presenta parti non più attuali anche per modifiche normative intervenute dal 2008 ad oggi (Allegato 2);

CONSIDERATO che tale proposta di regolamento inerente alla Commissione per il Paesaggio ne disciplina:

- le modalità di individuazione dei componenti;
- le incompatibilità, la composizione, la nomina e la durata
- le modalità di convocazione e lo svolgimento delle sedute;
- la struttura tecnica provinciale;

DATO ATTO che l'argomento è stato trattato dalla Commissione Area Tecnica in data 24.10.2022;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, di attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° dicembre 2021;

Preso atto che l'argomento è stato oggetto di trattazione nella Commissione Consiliare “Area Tecnica” del 24/10/2022;

Sentito l'intervento del Consigliere Di Toro la cui registrazione audio è depositata agli atti;

VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, “Pareri dei responsabili dei servizi”, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- parere “favorevole”, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica – Settore Territorio, Ing. Gabriele Olivari;
- parere “favorevole”, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Dott. Antonello Zanda;

per propria competenza ai sensi del richiamato articolo 22 dello Statuto provinciale “Competenze del Consiglio Provinciale”, comma 2 lettera b): *“Spetta al Consiglio Provinciale: (omissis) b) approvare i regolamenti dell’ente”;*

Non essendoci altri interventi in merito né dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione la presente deliberazione:

Con voto elettronico favorevole unanime n. 15 Consiglieri.

Assenti all'atto della votazione n. 2 Consiglieri: Lanza Giuseppina, Verga Valentina.

DELIBERA

1. DI DARE ATTUAZIONE alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021 che ha approvato nuovi criteri per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio e per la verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, stabilendo che gli enti locali si conformino ai criteri approvati;
2. DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 81, L.R. n. 12/2005 e secondo i criteri definiti dalla DGR Lombardia n. XI/4348/2021, la Commissione per il paesaggio quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti, in merito alle competenze provinciali;
3. DI APPROVARE il nuovo *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio - ai sensi dell'art. 81 L.R. 12/2005 e della DGR Lombardia n. XI/4348/2021”*, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
4. DI DARE ATTO che:
 - sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi degli articoli 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
 - quanto disposto con la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - il presente atto viene pubblicato:
 - sul sito web provinciale <http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica>
 - all'albo pretorio provinciale;
 - sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" – "Governo del territorio - Paesaggio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
 - il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DI GILIO RODOLFO